



Comune di **PRAIA A MARE**

(Provincia di Cosenza)

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

Praia a Mare, _____

TAVOLA: B

Il progettista
Arch. TIZIANA MALVAROSA

~~Testo barrato~~ = testo stralciato
Testo in rosso = testo aggiunto

COMUNE DI Praia a Mare (Provincia di Cosenza)

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

Piano Comunale di Spiaggia (PCS)

(ART. 4. DEL PIANO INDIRIZZO REGIONALE (PIR) AI SENSI DEL DELL'ART. 7 L.R. 17/2005)

I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, redigono i PCS (Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico) in conformità alle disposizioni contenute nella Legge e nel presente piano, salvaguardando le CDM esistenti.

Riferimenti normativi

- *Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il R.D. 30 marzo 1942, n. 327;*
- *Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;*
- *Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 e sue i.e m.;*
- *Piano di Indirizzo per l'Utilizzo del Demanio Marittimo della Regione Calabria*

Premessa

Titolo I

Attività turistiche e ricreative

Le attività turistiche ricreative che operano sul Demanio Marittimo sono individuate ai sensi dell'art.n°2 della Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17.

Indirizzi per la redazione dei Piani Comunali di Spiaggia

Il P.C. S. è redatto in conformità dell'art.n°6 del P.I.R. .

Titolo II

Art.1 Disposizioni generali e finalità

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del "Piano di Spiaggia" i cui confini sono determinati:

- a **Nord** dal territorio del Comune di **Tortora**,
- a **Ovest**, dal **mare**.
- a **Sud** dal territorio del Comune di **San Nicola Arcella**,
- a **Est** dal limite che separa la spiaggia dal **retroterra** segnalato in cartografia da una linea di demarcazione rossa.

Ad est dell'area così delimitata valgono le regolamentazioni dello strumento urbanistico attuativo vigente (Variante Parziale al P.R.G.).

Le aree costiere demaniali escluse dal P.C.S. ad est della suddetta area delimitata dalla linea di demarcazione rossa vengono ritenute “aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare” (art. 6 Let. c) L.R. 17/2005). Queste aree (beni immobili demaniali e patrimoniali) che risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato su richiesta del Comune al Ministero di competenza saranno trasferiti in proprietà al comune. Il prezzo di cessione è fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta (art. 2, co. 37 – 38, legge 28 dicembre 1995, n°549 e sim.). Le aree occupate dai privati con strutture esclusivamente inamovibili saranno cedute agli occupanti e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune per l'acquisizione delle stesse aree comprese **(art. 6 Let. “e” L.R. 17/2005)**;

L'amministrazione persegue obiettivi di Ecosostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale-ambientale. Le norme che regolano il presente piano di spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

- a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;

- b) garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;
- c) salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

Art.2 Competenze del comune di Praia a Mare

(Funzioni e competenze del Comune ai sensi dell'art.n°4 comma 1 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 21 dicembre 2005, n°17 la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

Il Comune tutela l'osservanza delle norme in materia urbanistica, sulla base della presente normativa e delle Leggi urbanistiche vigenti. La presente normativa indica gli interventi consentiti con l'ausilio degli elaborati grafici integranti e ad essa allegati indicando anche:

- I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
- II. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
 - a) Area S.I.C. Isola Dino codice IT9310034;
 - b) Area S.I.C. Fondali Isola Dino codice IT 9310035;
 - c) *Aree Paesaggistiche Ambientali di cui il D.M. 16/02/1970: Interesse pubblico della Zona costiera di Praia a Mare.*
- III. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
- IV. le aree non assentibili;
- V. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
- VI. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
- VII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere .

2. Il PCS è corredato dai seguenti elaborati:

A) - **Relazione Tecnica illustrativa;**

B) - **Regolamento e norme di attuazione del PCS;**

C) - **Planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso delle Aree Demaniali Marittime; Limite area d'intervento PCS. – COMPARTO SUD - .
Planimetria in Scala 1:2000.**

C/1) - **Planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso delle Aree Demaniali Marittime; Limite area d'intervento PCS. – COMPARTO NORD - .
Planimetria in Scala 1:2000.**

D) - **Planimetria Aree Demaniali Marittime – Stato di Fatto delle Concessioni – COPARTO SUD - Planimetria in Scala 1:2000.**

D/1) – **Planimetria Aree Demaniali Marittime – Stato di Fatto delle Concessioni – COPARTO SUD ~~NORD~~- Planimetria in Scala 1:2000.**

D/2) – **Planimetria Aree Demaniali Marittime del Comune di Praia a Mare (CS) - Stato Programmato delle Concessioni - COMPARTO SUD – Planimetria in Scala 1:2000.**

D/3) - Planimetria Aree Demaniali Marittime del Comune di Praia a Mare (CS) - Stato Programmato delle Concessioni - COMPARTO NORD – Planimetria in Scala 1:2000.

Tavole grafiche dei “Tipo Edilizio: con indicazioni di massima delle strutture consentite sul litorale:

E\1 - ipotesi progettuale “ampliamento delle strutture esistenti – raddoppio dell’ottagono”;

E\2 - ipotesi progettuale “ampliamento delle strutture esistenti – aggiunta del gruppo servizio in linea”;

E\3 - ipotesi progettuale “nuova tipologia servizi – servizi rivolti al lungomare”;

E\3a - ipotesi progettuale “nuova tipologia – servizi rivolti sulla spiaggia”;

E\4 – ipotesi progettuale “ Gruppo Ristoro nel perimetro dei gazebo”

F) – Planimetria catastale aggiornata con l’indicazione della linea di delimitazione SID e della linea indicante la distanza di 30 mt. dal D.M. o dal ciglio dei terreni elevati sul mare (art. 55 C.N.). Scala 1:4000

F1) - Sovrapposizione di SIC : Isola Dino e Fondali Isola Dino con lo stato futuro delle concessioni,

F2) - Sovrapposizione PAI con lo stato futuro delle concessioni - indicazioni delle zone di rispetto e salvaguardia.

F3) - Planimetria delle Aree soggette a Tutela Ambientale: D.lgs 42/2004 e perimetrazione aree SIC;

G1) - Sezioni dell’arenile con le strutture in diversi punti rappresentanti zone omogenee del territorio;

G2) - Sezioni dell’arenile con le strutture in diversi punti rappresentanti zone omogenee del territorio;

E' fatta salva la competenza territoriale degli Organi dello Stato e la Competenza Amministrativa dello Stato e/o della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega o altra normativa di Legge. Per quanto non previsto nella presente normativa vale quanto stabilito dai Regolamenti e Leggi vigenti. Ogni Soggetto che intenda intervenire sulle aree delimitate nelle tavole del presente Piano é tenuto al rispetto delle presenti norme; in difetto incorrerà nelle sanzioni amministrative e penali ai sensi di Legge.

Art.3 Regime giuridico

Per quanto attiene al regime di proprietà, le aree incluse nel Piano sono:

Aree demaniali dello Stato o del Comune;

Aree di proprietà privata.

Per quanto concerne le modalità d'uso le aree sono suddivise in:

PER LE AREE DEMANIALI:

1) aree demaniali in concessione d'uso accordata per licenza.

PER LE AREE PRIVATE:

2) aree in gestione diretta da parte del proprietario a fini turistici e/o residenziali;

2b) aree incolte e/o non utilizzate a fini turistici.

Sulle aree Demaniali e Private possono essere installati, dagli aventi titolo, impianti ed attrezzature mobili o fisse, precari e non precari, purché ricorrano le condizioni previste negli articoli successivi.

Art.4 Avanti titolo

Con riferimento al regime giuridico dei suoli citati al precedente articolo deve considerarsi "avente titolo":

– il titolare di concessione demaniale per licenza limitatamente al periodo di validità della stessa;

– il proprietario delle aree o altri avanti titolo ai sensi della normativa vigente per ogni tipo di impianto.

Gli impianti sopra citati devono rispettare permanentemente le destinazioni ad uso turistico.

Art.5 Definizione delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature

Per quanto attiene alla tipologia, si definiscono:

"**COMUNI**" le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc..

"**SINGOLI**" le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, ecc..

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono:

1) "**Opere Permanenti**"

le opere costruite con il sistema in muratura o in cemento armato, a struttura mista, a fondazione profonda o superficiale, isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno.

2) "**Opere Inamovibili**"

le opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto.

3) "**Opere Amovibili** (di facile rimozione)" quelle appartenenti alle seguenti tipologie - L.R. art.9 co. a L.R. 17/2005-

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;

c) impianti e manufatti totalmente interrati;

d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio, per servizio ristoro.

In particolare sono quelle opere le cui strutture possono essere realizzate con montaggio o assemblaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in fibro-cemento armato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri di tomagno, con copertura smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

4) "**Attrezzature mobili**"

sono attrezzature che sono installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa.

Esse sono identificate in ombrelloni (anche di grandi dimensioni max 25,00 mq di superficie, gazebo leggeri max 38,00 mq, sedie, sedie sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree di sosta .

Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole "a sbraccio" con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 3,00, purché ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di denuncia per quanto attiene la normativa urbanistica fermo restando l'obbligo della loro rimozione alla fine di ogni stagione.

Art.6 Prescrizioni e Standard minimi

- a) Il PCS del Comune di Praia a Mare garantisce, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione ed indicata negli elaborati grafici di piano; **infatti a fronte di una estensione del fronte mare di ml. 3950,00, al netto dei tratti inibiti alla balneazione (fiumi e canali) e del settore "Aree servizi nautici ex marlane", le aree di libera fruizione sono di m. 1264,00 pari al 31,24%.** Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.
- b) Per gli arenili del comune di Praia a Mare a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) si individuano le seguenti fasce:
1. Battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
 2. Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);
 3. Soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
 4. Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile connesso all'attività dello stabilimento, quali: aree giochi bimbi, campi e campetti sportivi generici.
- c) **I percorsi pedonali hanno** una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa.
- d) **Sulla fascia dell'arenile libero**, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- e) Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare, ricadenti tra concessioni esistenti.
- f) Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,20 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.
Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,2 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. ~~Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.~~
- g) Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, **adotta soluzioni prive di barriere architettoniche** sia per quanto riguarda l'accesso allo stabilimento balneare sia per quanto riguarda il *gruppo servizi* (destinato a wc, spogliatoio ecc.) in conformità sulla legge riguardante i portatori di handicap.
- h) **I "servizi"** di cui al precedente punto sono elemento essenziale ai fini dell'attività turistico-ricreativa nonché per il rilascio delle relative licenze amministrative. Pertanto, ogni stabilimento balneare, per l'esercizio al pubblico dovrà dotarsi della struttura minima dei servizi legata al relativo lotto in concessione. In difetto, in aggiunta all'art. 25 del presente Regolamento, la mancanza è causa di revoca della CDM. Tale disposizione si impartisce in deroga al successivo art. 36 comma 1 e sarà applicata già dalla stagione balneare 2008. Per servizi minimi s'intende il gruppo servizio destinato a servizi igienici, spogliatoio, locale infermeria, **così come indicati nel precedente PUA.**

- i) Per i concessionari delle aree adibite ad alaggio, varo e custodia imbarcazioni le disposizioni del punto precedente sono facoltative.
- j) **Il lotto minimo** “fronte mare” è indicato in ml. 30,00. Le concessioni esistenti con un “fronte mare” minore di ml. 30 dovranno adeguarsi a questo standard richiedendo l’ampliamento secondo lo schema di previsione indicato nella tavola grafica D/2 e D/3. Da tale obbligo è esonerato esclusivamente il concessionario del lotto n° 60 per motivi orografici e in quanto dispone di servizi e struttura fisse.
- k) **Sono concedibili ampliamenti delle Concessioni Demaniali Marittime secondo lo schema grafico riportato nella tavola grafica D/2 e D/3.**
- l) **Le insegne** degli stabilimenti balneari, al fine di permettere una maggiore visibilità turistica degli stessi, possono avere una superficie max di 3,00 mq. e saranno collocate davanti al prospetto principale dello stabilimento, in modo da non occupare ulteriori spazi di visualizzazione oltre quelli delle strutture.

I cartelli pubblicitari e le insegne collocati in modo differente da quanto sopra indicato dovranno essere autorizzati in conformità dell’art. 49 e 153 del Dlgs. 42 del 22/01/2004.

- m) Nel rispetto degli equilibri economici-commerciali oramai consolidati non sarà possibile la modifica delle destinazioni d’uso delle concessioni da rimessaggio e/o custodia barche a stabilimento balneare posa sdraio ed ombrelloni e viceversa;
- n) Per la sistemazione e pulizia dell’arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l’avvio dell’attività ai sensi dell’art 2 punto 3 della L. R. 21 dicembre 2005, n. 17, è consentito l’uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all’Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l’ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzati – con specifica delle relative targhe e/o telaio- per le operazioni interessate.
- o) Per la tutela dal rischio idrogeologico;
Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia.
- p) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
- q) **Diporto nautico:**

Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l’installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa (Area S.I.C Isola Dino codice IT9310034; Area S.I.C. Fondali Isola Dino codice IT 9310035), della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. A tal fine si rimanda alla tavola riguardante la razionalizzazione e riorganizzazione degli specchi d’acqua redatto all’interno di questo P.C.S. e che stabilisce il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio ove necessario e pertinente, con la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra, **in ogni caso ai fini del presente P.S.C. sono di competenza Comunale esclusivamente le autorizzazioni e le concessioni per i gavitelli ad uso stagionale. La regolamentazione, la tipologia, i criteri ed i metodi di utilizzo dei gavitelli potrà essere indicata con apposito regolamento da redigere a cura dell’amministrazione Comunale.**

Resta obbligo del Concessionario attrezzare la sistemazione a terra come individuato nelle tavole grafiche.

- r) **I concessionari demaniali marittimi che vogliono consentire l’atterraggio e la partenza delle unità a motore o a vela, negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione, sono obbligati, previa comunicazione, ad installare dei corridoi di lancio da lasciare comunque a pubblico uso; i predetti corridoi devono avere le caratteristiche dettate dagli enti preposti. Tali corridoi devono avere durata pari a quella stagionale della concessione.**

Art.7 Atti amministrativi

L'esecuzione delle opere aventi caratteristiche di cui al punto "3" del precedente art. 5, con le limitazioni dell'art. 10, è soggetta al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività a secondo delle tipologie d'intervento edilizio.

La concessione demaniale marittima è il presupposto per il rilascio del titolo edilizio nel rispetto delle previsioni dal presente piano.

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Praia a Mare provvede in applicazione della normativa Regionale a:

- 1) rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- 2) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- 3) autorizzazione al subingresso nella concessione;
- 4) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;

Nell'atto di concessione dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno: esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia a causa delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle opere.

Art.8 Definizioni e Parametri

Vengono di seguito definiti gli indici urbanistici utilizzati per la qualificazione delle aree ubicate all'interno del Piano.

- (SL) Spiaggia Libera Il PCS garantisce, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.
- (PS) Profondità di spiaggia: distanza tra il limite est della spiaggia (Lungomare) e la linea di battigia così come risulta dalle planimetrie dello stato di fatto delle concessioni;
- (FC) Fronte della Concessione: distanza tra i confini Nord e Sud delle singole Concessioni; limite indicato negli elaborati grafici di Piano e meglio determinato nello specifico dall'Ufficio Tecnico Comunale con apposizione di capisaldi
- (Ce) Confine est della concessione, indicato negli elaborati grafici di Piano e meglio determinato nello specifico dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di rilascio e/o rinnovo della concessione demaniale, con apposizione di capisaldi; tra il Ce ed il limite pista ciclabile si dovrà rispettare una fascia minima libera di ml 10,00
- (Le) Limite est dei manufatti.
- (PE) Profondità della zona edificabile: misurata a partire dal (Le) limite est di cui al punto precedente;
- (SC) Superficie coperta: è la proiezione a terra di tutti gli elementi interni all'area, fatta eccezione per le sole "Attrezzature mobili".
contribuiscono a determinare la SC
- 1 – le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;
 - 2 – le superfici delle cabine spogliatoio, ripostiglio, wc;
 - 3 – le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi,

4 – non determinano SC le “attrezzature mobili”; qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti; inoltre non determinano SC i “pergolati” (sono considerati pergolati le strutture costituite soltanto da pilastri e travetti superiori, anche grigliati, senza nessun tipo di chiusura laterale)

(Hmax) Altezza massima: è la massima altezza tra le diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), ~~per altezza massima si considera il colmo più alto, che in ogni caso non deve superare i ml. 4,50~~ per altezza massima si considera la linea di gronda che potrà avere un'altezza massima di m. 4,00 ed in ogni caso non dovrà superare le indicazione delle tavole grafiche dei “tipo edilizio”.

(Qt) Quota del piano terra: è la quota massima di riferimento a cui posizionare il piano terra finito. Assumendo come quota di riferimento la quota media del piano di posa circostante la struttura nell'asse medio (ortogonalmente al lungomare) la quota del piano terra viene stabilita in max 40 cm.

(IC) Ingombro della costruzione: lunghezza complessiva delle costruzioni nella direzione nord-sud, intesa come somma delle lunghezze dei vari manufatti che contribuiscono a determinare (SC) - Superficie coperta; sono escluse quindi solo le “attrezzature mobili”;

Art.9 Azzonamento delle aree demaniali

La spiaggia, così come individuata all'art. 1 delle presenti norme, presenta aspetti diversi a seconda dei siti a cui corrispondono specifiche dimensioni e caratteristiche degli arenili. Pertanto l'arenile viene suddiviso in SETTORI E ZONE.

I settori tengono conto delle diverse caratteristiche della spiaggia dal confine Sud al Confine Nord del territorio Comunale. Le zone individuano le aree dove insistono concessioni demaniali ed aree libere a disposizione del Demanio.

I SETTORI individuati sono i seguenti:

1° SETTORE: è compreso tra il confine con S. Nicola Arcella ed il canale Foresta-Fiuzzi;

2° SETTORE: è compreso ~~tra il confine con S. Nicola Arcella~~ tra il canale Foresta- Fiuzzi ed il canale Cavaliere (sottopasso Costruzione Borgo Fiuzzi);

3° SETTORE: è compreso tra il canale Cavaliere (sottopasso Costruzione Borgo Fiuzzi) e la zona Sud del terreno sotto “Ex Marlane” ;

4° SETTORE: è compreso tra il limite Sud del terreno “Ex Marlane” e il confine Sud del Comune di Tortora.

Le ZONE risultano così come di seguito definite:

ZONE LIBERE

in tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsiasi impianto turistico-ricreativo-balneare.

Tali zone debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione che può prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza ed occupazione temporanea; la pubblica Amministrazione può altresì realizzare in tali zone manufatti per servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio: docce e gabinetti pubblici, locali per il presidio sanitario, piccoli box per l'informazione turistica e simili.

ZONA FOCE DELLA FIUMARELLA

Comprende la foce della Fiumarella, ha un fronte di metri 200 circa.

Per la foce della Fiumarella e per zone immediatamente adiacenti in un raggio di 100 ml a destra e sinistra é vietata la balneazione. All'interno di tale aree sono previste una concessione di custodia ed alaggio imbarcazioni ed un solarium (Garden).

I confini della zona vietata alla balneazione verranno delimitati da appositi cartelli.

ZONE DESTINATE A SERVIZI

Le dimensioni dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni destinate a servizi, devono comunque rispettare quanto previsto negli elaborati grafici annessi al Piano, a cui si rimanda per le specifiche tecniche

Viene ribadito l'obbligo di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili con la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature.

ZONA Servizi Nautici Sotto “ex Marlane”

All'interno della ZONA Servizi Nautici Sotto “ex Marlane” sono presenti concessioni per la custodia e l'alaggio delle imbarcazioni, oltre a due piste per il varo e l'alaggio di piccole imbarcazioni: quella più a nord ad uso pubblico l'altra già in concessione.

In adiacenza alla “pista varo” è possibile installare un pontile amovibile per salita e discesa disabili dalle imbarcazioni.

ZONA Servizi attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca Sotto “ex Marlane”

Nella ZONA Servizi Nautici Sotto “ex Marlane” è individuata una congrua zona destinata al rimessaggio a favore degli addetti alla pesca.

Nella ZONA Servizi Nautici Sotto “ex Marlane” è individuata e stralciata un'area identificata con la sigla (DA) Darsena, su cui sarà previsto un progetto per la realizzazione di una darsena e/o porto canale per piccole imbarcazioni. Nell'attesa che la darsena diventi realtà, questa zona potrà essere utilizzata per la sosta di Spettacoli Itineranti, Giostre, Circhi, Luna Park etc.

ZONA Servizi Nautici Fiuzzi

Ai titolari dell'attività di custodia natanti, già concessionari di specchi d'acqua è riservata un'apposita area per la sistemazione ed organizzazione delle stesse a terra.

Nella stessa zona è prevista la realizzazione di una pista varo imbarcazioni pubblica non concedibile e regolamentata nell'esercizio con appositi orari.

In adiacenza alla “pista varo” è possibile installare un pontile amovibile per salita e discesa disabili dalle imbarcazioni.

ZONA Tombolo Capo Rena

Tale Zona, individuata con un apposito retino in planimetria, è soggetta a continue variazioni della linea di riva ed essendo un'area ad alta sostenibilità ambientale, necessita ciclicamente di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento per cui è lasciata ad arenile libero.

ZONA Servizi parcheggio Fiuzzi

Tale Zona, individuata con un apposito retino in planimetria, è riservata al Comune, che ne regolamerterà con apposito Piano Particolareggiato il pubblico utilizzo.

ZONA Servizi per fuochi pirotecnici e manifestazioni religiose/sportive

Tale Zona, individuata con un apposito retino in planimetria, è riservata al Comune che la potrà adibire a spettacoli pirotecnici, manifestazioni religiose e/o sportive.

Art.10 Interventi realizzabili sulle concessioni Demaniali Marittime

Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative **possono** essere realizzate **esclusivamente opere considerate di facile rimozione** delle seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma; ~~in cemento, incernierate o appoggiate con calcestruzzo opportunamente armato in basamento;~~
- b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
- c) impianti e manufatti totalmente interrati;
- d) costruzioni ad un unico piano in pannelli prefabbricati, ~~con solaio in struttura metallica portante e manto di copertura in pannelli prefabbricati,~~ poggianti su piattaforma **in elementi prefabbricati posati a secco in cemento** (vedi punto "a") di altezza massima come da elaborati grafici a corredo del piano, per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio, per servizio ristoro.

I manufatti, le strutture, i prefabbricati come sopra generalizzati potranno essere collegati al suolo con soluzioni di collegamento ad innesto e/o con bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e struttura in elevazione oppure con tubi di cemento nei quali saranno incastrate le strutture in elevazione mediante riempimento degli stessi con materiale arido. Gli ancoraggi in basamento potranno essere realizzati anche con manufatti prefabbricati di cls (comunemente plinti in cls prefabbricati) dotati di un gancio per agevolarne lo spostamento o la rimozione, poggiati sotto il livello di campagna e collegati alla struttura in elevazione tramite staffe e bulloni.

Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getto di calcestruzzo o di altro materiale legante.

Costruzioni e strutture esistenti, su domanda del concessionario, devono essere conformate ad una delle tipologie indicata nelle tavole di ipotesi progettuali E/1, E/2, E/3, E3a, **E4** entro cinque anni dall'approvazione del presente Piano.

Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime **rispetto all'anno precedente**. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello quota di arenile. Nei servizi d'utenza s'intendono incluse anche le opere amovibili costituite da piattaforme **e/o ancoraggi** di basamento.

Le strutture degli stabilimenti balneari, limitatamente al *gruppo ristoro*, ove le condizioni territoriali lo consentano, e secondo le indicazioni e direttive della Disciplina degli stabilimenti balneari ed uso delle spiagge, su richiesta dell'interessato, **acquisito l'eventuale parere** degli enti sovra-comunali e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, **possono permanere anche per l'intero anno**, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali. In tal caso dovranno garantire l'apertura delle strutture e dei servizi per almeno sei mesi. Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere sono quelle indicate nella cartografia come aree "a servizi" delle dimensioni massime di m. 13 x 30.

Gli interventi previsti nel presente piano riguardano le aree: in Concessione, di proprietà di privati o ancora a disposizione del Demanio Marittimo, purché incluse all'interno del Piano.

Gli interventi previsti, definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed integrate con le definizioni delle presenti norme, sono:

1. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;
2. Ristrutturazione urbanistica delle aree in concessione e/o a disposizione del Demanio Marittimo;
3. Ampliamento degli stabilimenti esistenti mediante la realizzazione di corpi aggiuntivi al nucleo principale esistente e regolarmente assentito;
4. nuove costruzioni, relativamente alle concessioni già esistenti

Destinazioni d'uso:

Gli impianti all'interno delle concessioni potranno svolgere sia attività a carattere stagionale sia annuale con le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico-ricreativo.

Art.11 Caratteristiche manufatti

- a) Le caratteristiche tipologiche dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni devono comunque attenersi a quanto previsto nelle tavole grafiche di progetto del P.C.S..
- b) Gli stabilimenti Balneari all'insegna "Nautilus" e "Da Roberto" essendo insediamenti stabili vengono recepiti per come sono e pertanto non sono soggetti alle modifiche strutturali e dimensionali previsti dal presente piano. Tali stabilimenti verranno trattati eventualmente con apposito piano di riqualificazione su proposta del singolo concessionario al Comune (L.R. 19/2002).

In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione dello stabilimento balneare all'insegna Nautilus, considerato che allo stato di fatto il lungomare presenta un consistente restringimento per una lunghezza di mt. 40,00 x 3,00 per una superficie complessiva di mq. 120, atteso che il concessionario sia disponibile a lasciare tale superficie a favore della passeggiata lungomare, si consente di recuperare detta superficie traslando la struttura dello stabilimento verso ovest e verso sud. (l'area lasciata libera sarà trasferita tra le aree in concessione al Comune e verrà utilizzata al fine di realizzare un raccordo di congiunzione della pista ciclabile, ad oggi sospesa alle estremità nord e sud del complesso balneare).

Art.12 Norme generali

- a) Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale ~~posta ad Est del limite di fine spiaggia o ad Est del Lungomare~~ sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale. Tali recinzioni possono avere altezza massima di ml. 1,20. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
- b) Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi a quanto disposto dall'art. 24 della Legge 104 del 05 Febbraio 1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
- c) Per tutti gli interventi, l'altezza delle Fronti (H), così come definita al precedente art.7, deve essere comunque inferiore a metri ~~4,50~~ **4,00** ed in ogni caso non dovrà superare le limitazioni indicate nelle tavole grafiche riportanti le ipotesi progettuali delle strutture (E1; E2; E3/a; E3\b, **E4**);
- f) I canali che sfociano in mare sono evidenziati nelle Tavole di Piano. Essi vengono di seguito indicati in ordine da Nord verso Sud:
 - 1 Canale Sotto "Ex Marlane"
 - 2 Fiumarella
 - 3 Canale Cavaliere
 - 4 Canale Vingolo
 - 5 Canale FiuZZi-Foresta

Detti canali normalmente sono secchi, ad esclusione della *Fiumarella*; solo in circostanze di elevata piovosità essi presentano portate di una certa consistenza.

Art.13 Servizi igienici e accessori

L'installazione dei servizi igienici e le prescrizioni che seguono tendono ad assicurare un livello minimo di servizio all'utente.

a) Nelle aree in Concessione:

I servizi igienici: devono essere realizzati come da prescrizione della normativa sanitaria e delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno due servizi igienici per ogni stabilimento balneare. Gli scarichi dei servizi igienici, del Bar-Ristoro e delle docce calde dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario, oppure ove non sia presente la rete fognante, facendo **ricorso prevalentemente a sistemi di biofitodepurazione o in subordine** convogliati in fosse perfettamente a tenuta.

Le Docce: devono essere realizzate a cura degli esercenti gli stabilimenti balneari con un numero minimo di uno e massimo di otto per ogni stabilimento.

Cabine spogliatoio, prescrizioni dimensionali;

Le cabine spogliatoio a servizio degli stabilimenti balneari devono avere dimensioni interne massime in pianta di 1,2 x 1,2 m. ed una altezza massima di m. 2,80 al colmo.

La loro distribuzione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da consentire la più ampia vista del mare.

b) Nelle aree adibite a spiaggia libera:

I servizi igienici: devono essere realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale. L'intervallo tra un servizio igienico e l'altro non potrà superare i 240 metri di fronte libero da concessioni assegnate.

Le Docce: devono essere realizzate a cura dell'Amministrazione Comunale l'intervallo tra una doccia e l'altra non potrà superare i 180 metri di fronte libero da concessioni assegnate. La sorveglianza e la gestione di quanto previsto nel capoverso b) del presente articolo deve essere affidata all'Organo Comunale competente.

Art.14 Materiali

Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici con le dimensioni stabilite in base ai criteri formulati dalle presenti norme, sono realizzati con tipologie costruttive che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistici balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:

- Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- Soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
- Materiali ecocompatibili quali il legno ed il sughero ed ogni altro materiale presente in commercio idoneo, certificato nel rispetto degli standard qualitativi fissati dalle norme.

Sono di seguito elencati a titolo indicativo non vincolante le seguenti tipologie:

PAVIMENTAZIONI

I materiali che possono essere utilizzati per le pavimentazioni sono:

a) per percorsi pedonali:

- 1 . Legno opportunamente trattato
- 2 . Materiali plastici e/o legno plastici adatti al calpestio
- 3 . Lastre di cemento max ml 0,50 X 1,20
- 4 . Piastrelle, mattonelle, betonelle poggiate a secco

b) per interni:

- 1 . Legno opportunamente trattato
- 2 . Materiali plastici e/o legno plastici adatti al calpestio
- 3 . Lastre di cemento max ml 0,50 X 1,20
- 4 . Piastrelle, mattonelle, betonelle poggiate a secco
- 5 . in lastre di truciolare idrofugo
- 6 . Ogni materiale presente in commercio idoneo nel rispetto degli standars qualitativi fissati dalle norme.

STRUTTURE E PARETI:

I materiali che possono essere utilizzati sono i seguenti:

1. strutture autoportanti in legno massiccio e/o lamellare
2. strutture autoportanti in profilati metallici opportunamente trattati
3. strutture autoportanti in pannelli di lamiera zincata e preverniciata a fuoco
3. strutture autoportanti in Pannelli prefabbricati di Fibrocemento (le pareti possono avere diverse finiture esterne:)*
Per le chiusure perimetrali e divisorie possono essere utilizzate pareti prefabbricate a sviluppo verticale oppure a sviluppo orizzontale.
4. Ogni materiale presente in commercio idoneo nel rispetto degli standars qualitativi fissati dalle norme.

I rivestimenti delle pareti che possono essere utilizzati sono:

- 1 . In legno opportunamente trattato;
- 2 . in materiali trattati e che garantiscano la salubrità;
- 3 . da pannelli in lamiera zincata preverniciata a fuoco;
4. Materiali plastici e/o legno plastici adatti al rivestimento di pareti;
5. * - calcestruzzo liscio da fondo cassero o bocciardato;
 - ghiaietto di fiume, lavato o bocciardato;
 - graniglia di marmo lavata, bocciardata o levigata;
 - impronte su matrici.
- 7 . Ogni materiale presente in commercio idoneo nel rispetto degli standars qualitativi fissati dalle norme.

8 MANTI DI COPERTURA

Le coperture a falde o curve sono da realizzarsi:

1. in legno
2. tegoli prefabbricati di ogni materiale presente in commercio
3. geotessuti plastici e/o tessuti ignifughi
4. fibre naturali e/o artificiali presenti in commercio

Nel caso di coperture piane sono da realizzarsi:

1. in legno
2. solaio di copertura misto legno lamellare e pannelli in calcestruzzo prefabbricato
3. in elementi prefabbricati di Fibrocemento
4. da pannelli in lamiera zincata preverniciati a fuoco
5. in elementi plastici e/o legno plastici di nuova concezione.

IMPIANTO ELETTRICO

- (norme CEI) realizzato secondo la normativa vigente, verrà diviso in circuiti con tubi in PVC autoestinguenti. Tutti i circuiti faranno capo ad un quadro generale con inserimento di interruttori magnetotermici differenziali a protezione di ogni linea. Dovrà essere fornito il certificato di conformità in base alla legge 5/3/1990 n° 46.

CONDIZIONAMENTO – potrà essere realizzato con apparecchi singoli a muro di tipo split o monosplit, anche a pompa di calore.

Nel caso si vorranno utilizzare materiali di nuova concezione e produzione, dovranno essere allegate le relative schede tecniche.

Art.15 Colori e finiture

L'ABACO DEI COLORI é lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte utilizzate per il Piano del Colore. I colori riguardano gli impianti balneari e le cabine essi consentono una vasta scelta di colorazioni delle superfici a vista che possono essere sintetizzate come segue:

- 1) le facciate esterne,
- 2) le coperture,
- 3) i serramenti.
- 4) Per le facciate vengono proposte "tinte composte" che risultano formate dalla diversa combinazione di "tinte di base".

Le tinte di base sono ricavate utilizzando direttamente pigmenti naturali e gli ossidi di ferro, rappresentando gli elementi principali ai quali é stata riferita la selezione dei colori utilizzati nel Piano. Per ottenere le tinte composte da utilizzare si mescolano le tinte di base. Le tinte possono essere "scalate" oppure "piene" a secondo della presenza o meno della tinta bianca nella composizione. Le facciate possono essere distinte nelle seguenti parti: fondo, rilievi, cornicioni, riquadrature, zoccolo. Le facciate possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che viene usato sempre lo stesso colore, seppur scalato o più colori nelle diverse parti.

- b) Per le coperture e per i serramenti sono utilizzabili gli stessi colori utilizzati nelle facciate.
- c) I colori previsti per i serramenti saranno applicati sia su materiale ligneo che su materiale metallico. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti, la scelta dei colori va comunque comunicata al Comune.

Art.16 Il verde

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari potranno essere adeguatamente sistemati a verde; i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- 1 a) alberi ad alto fusto,
- 2 b) arbusti medio alti,
- 3 c) arbusti medio bassi,
- 4 d) cespugli bassi o siepi;

ed hanno le seguenti funzioni: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità. ~~sicurezza del transito pedonale.~~

Sono da utilizzare specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali. ~~Di seguito vengono riportate le essenze da piantumare:-~~

~~a) ALBERI AD ALTO FUSTO (H = 4÷5 metri):-~~

- ~~-Palma Washingtonia Filifera-~~
- ~~-Palma Washingtonia Robueta-~~
- ~~-Palma Phoenix Canariensis-~~
- ~~-Palma Phoenix Dactifera-~~
- ~~-Conifera Pinus Pinca-~~
- ~~-Conifera Pinus Halepensis-~~
- ~~-Sempreverdi Quercus Ilex-~~

~~-Sempreverdi *Eleagnus Augustifolis*~~

b) ~~ALBERI MEDIO ALTI (H = 2÷3 metri):-~~

- ~~-Palma *Chameros Humilis*~~
- ~~-Oleandro *Nerium Oleander*~~
- ~~-Atropopureum~~
- ~~-Mont blanc~~
- ~~-Hibiscus *Syriacus*~~
- ~~-red heart~~
- ~~-*Tammarix Parviflora*~~
- ~~-Palma *Cordyline Australis*~~
- ~~-Arbustus unedo *Corbezzolo*~~
- ~~-*Laurus nobilis*~~

e) ~~ARBUSTI MEDIO BASSI (H 0,5÷1,5 metri):-~~

- ~~-*Euonimus Japonicus*~~
- ~~-*Pittosforum Tobira*~~
- ~~-*Phormium Tenax*~~

d) ~~CESPUGLI BASSI E SIEPI (H = 0,3÷0,5 metri):-~~

- ~~-*Rosmarino officialis*~~
- ~~-*Salvia officialis*~~
- ~~-*Lavanda officialis*~~
- ~~-*Santolina*~~

~~L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere.~~

~~Quanto sopra ai fini non solo botanici ma anche per la valorizzazione della biodiversità e per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.~~

Art.17 Integrazione delle persone disabili

Gli accessi all'arenile sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone destinate a spiaggia libera dovranno essere realizzati in modo da eliminare le barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap, ed allo stesso modo, in fase di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli impianti balneari, dovrà essere adottato quanto previsto dalla Legge n° 13 del 09.01.1989, dal successivo DM n° 236 del 14.06.1989 e dalla Legge 104 del 05.02.1992.

Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi al disposto dell'art. 24 della Legge 104 del 05.Febbraio.1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia. Le suddette prescrizioni devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

Per le concessioni in essere gli elaborati progettuali posti a base dei suddetti interventi devono essere presentati al comune entro tre anni dall'approvazione del presente piano.

Art.18 Lavori sull'arenile

L'arenile e gli impianti, su di esso insistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento.

Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti.

a) lavori di ristrutturazione, ampliamento e di nuova costruzione di impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro il 10 Maggio dell'anno successivo;

- b) lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 31 Maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- c) lavori di rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia ~~effettuato con inerti di cava~~: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo, affinché il mare con la propria azione possa dilavare le sabbie asportando polveri e sostanze indesiderabili eventualmente in esse contenute;
- d) lavori di ripascimento con sabbie provenienti dallo stesso arenile o lavori di aratura: debbono essere ultimati entro e non oltre il 20 Maggio di ciascun anno;
- e) lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun anno;
- f) sono esclusi dai vincoli imposti dal presente articolo tutti i lavori effettuati da mare e tutti i lavori di realizzazione di opere portuali comunque essi siano effettuati.

Art.19 Vincoli

Il Comune all'atto dei rinnovi delle concessioni demaniali accordate per licenza, verificata la profondità degli arenili, imporrà una fascia di rispetto continua, tra la linea di battigia e la prima fila delle attrezzature mobili (ombrelloni e sdraie etc.), avente una profondità minima di ml 5,00. La stessa profondità verrà imposta in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera.

Art.19 bis Vincoli derivanti dal PAI (Piano Assetto Idrogeologico)

Le localizzazioni delle strutture temporanee sull'arenile, già per altro conformi alla localizzazione dell'esistente P.U.A. vigente dal 1999, non contrastano con i dettami indicati dalle previsioni del P.A.I. in specificato modo al dettato di cui all'art. 21 (disciplina delle aree a rischio d'inondazione R.4) comma 2 lettera "j" che nel presente regolamento si intendono recepite: nelle predette aree sono possibili "occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena" e dell'art. 27 (disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione) comma 2 "h" "occupazioni temporanee realizzate in modo non recare danno o da risultare da pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata". In tutte le zone in cui sono previste attività turistiche-balneari, nelle "aree pericolose" ad eccezione di quelle compatibili ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 27 delle N.A.M.S. il titolare delle attività si atterrà a quanto previsto dall'art. 24 delle citate norme.

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti

funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;

- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - c-bis) nel caso in cui l'area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
 - g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis), d), e), f), g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.
4. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art.20 Obblighi del concessionario

Ogni qual volta vengano eseguiti dei lavori di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria, o di nuova costruzione, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo lettera raccomandata, al Comune di Praia a Mare, la data di inizio lavori, la ditta appaltatrice, il direttore dei lavori e le rispettive residenze. Le suddette comunicazioni dovranno essere firmate dal Concessionario, dal Direttore dei Lavori, e dall'Impresa esecutrice degli stessi; nel caso il concessionario voglia procedere come impresa, deve darne comunicazione.

Dovrà inoltre essere prodotta ~~atto d'obbligo~~ **dichiarazione** con firma congiunta del Committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa con il quale si dichiara che i lavori verranno eseguiti in conformità al progetto autorizzato ed a quanto previsto nei disegni esecutivi dai quali risulti, in maniera inequivocabile, la corrispondenza dell'opera, al concetto di amovibilità (di facile rimozione).

Dovrà inoltre essere comunicata, da parte del Direttore dei Lavori e del Concessionario con atto univoco, la ultimazione dei lavori onde permettere alle Autorità competenti i Controlli di Legge.

Art.21 Utilizzo del SID

Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (S.I.D.).

Le istanze per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Art. 22 Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM)

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PCS, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede

all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.

3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art.9 comma 2, lett. C) e d) della legge regionale 17/05, la durata (oltre i 6 anni di cui alla L 88/01) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.
6. Laddove si tratti di richieste di concessioni di aree demaniali aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione (manifestazioni sportive, culturali, chioschi a struttura omologata, giostrine ed altre) di durata non superiore ai sette giorni, l'ufficio Comunale emanerà un provvedimento autorizzativo, a titolo gratuito, non soggetto a registrazione. Per le richieste superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta lo stesso ufficio emanerà, previo pagamento del canone dovuto, un provvedimento autorizzativo soggetto a registrazione e in nessun caso troverà attuazione l'istituto del diritto di insistenza.
7. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge n. 13/89, del dm n. 236/89 e del DPR n. 503/96 sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:
 - a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
 - b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 494/93;
 - c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Art. 23 Rinnovo della concessione demaniale marittima

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo

L'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate nel P.I.R..

Art. 24 Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 25 Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della legge regionale 17/05, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge regionale n°17 del 2005.
3. Nei casi di mancata realizzazione dei servizi minimi legati al lotto in concessione di cui il precedente art. 6 comma 8.

Art. 26 Criteri generali di valutazione delle istanze

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

- 2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - 3) accessibilità ai parcheggi;
 - 4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 5) dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
 - d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.
2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;

FUNZIONI DI VIGILANZA.

Art. 27 Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune di Praia a Mare, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del P.I.R.;
2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche *in situ*.
3. Le sanzioni per abusi considerati di Tipo Edilizio vengono regolamentate dalle indicazioni in materia prescritte dal D.P.R.380/2001

CLASSIFICAZIONE E PREZZI

Art. 28 Destagionalizzazione

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
2. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno, pertanto, la concessione non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.
3. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art. 29 Classificazione e Valenza turistica delle aree demaniali

- 1) Così come richiamato dall'art. 17 del P.I.R., contestualmente all'approvazione del P.C.S., sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della l. n. 488/1992;

- c) balneabilità delle acque;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

il Comune propone alla Regione che le aree demaniali ricadenti nel suo territorio e regolamentate da P.C.S., vengono di seguito classificati in:

~~**Categoria A** l'area compresa tra il confine con S. Nicola Arcella ed il canale Cavaliere;~~

~~**Categoria B** l'area compresa tra il canale Cavaliere ed il confine Nord del comune di Praia a Mare;~~

Categoria A: l'area compresa tra il Canale Fiuzzi-Foresta ed il canale Cavaliere;

Categoria B: l'area compresa tra il confine con S. Nicola Arcella ed il canale Fiuzzi-Foresta e l'area compresa tra il canale Cavaliere ed il confine Nord del comune di Praia a Mare;

- 2) La presente classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

Art. 30 Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.
2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo seguente del presente atto, la classificazione attribuitagli.
3. In caso di verifica degli standard qualitativi nell'ipotesi di non corrispondenza dei parametri minimi riportati nella Tabella "A", il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 31 Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 32 Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del

demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.

2. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n. 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 29 del presente atto.

Art. 33 Sistema Informativo del Demanio – SID

5. Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera qq) del D.Lgs 112/1998, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28.02.2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D.Lgs. 281/1997, della quale la Regione sarà firmataria.
6. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso.

Art. 34 Modelli Domanda normalizzati e relativi software di supporto

1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria:
 - Do.Ri: Domanda Richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;
 - Do.COL.: Documentazione Centro Operativo Locale – utilizzabile dai C.O.L. (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
 - Ge.Trans.: Gestione Transitorio – utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

Art. 35 Avvio del SID

1. In conformità a quanto precede, le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigenza di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto Do.Ri. (Domanda Richiedente).

Art. 36 Disciplina transitoria e finale

1. Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PCS.

L'adeguamento di tutti i concessionari secondo la presente norma, dovrà effettuarsi (anche in maniera graduale) entro cinque anni dall'approvazione del presente Piano Comunale di Spiaggia. Le strutture esistenti, realizzate secondo il precedente P.U.A. e le relative norme, potranno coesistere fino a tale data.

2. Il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.
3. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.
4. Per quanto non previsto dal presente Piano, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore.
5. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e quelle delle presenti norme, prevalgono le prescrizioni di queste ultime.

Tabella A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari (CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contentitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi\pi$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none">1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet ¹.2. Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:<ol style="list-style-type: none">s) stralcio catastale in scala 1:1000;t) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;u) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;v) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;w) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;x) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.4. Documentazione fotografica dei luoghi.5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia ² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento,
--	--

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

	<p>liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:</p> <p>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p>
--	---


Variazione di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	---

Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a
---	--

	<p>ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p> <p>Da parte del concessionario:</p> <p>1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.</p> <p>2. Copia del documento di identità.</p> <p>3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.</p>
--	--

<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<p>1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.</p> <p>2. Istanza dell'eventuale affidatario.</p> <p>3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.</p> <p>4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;</p> <p>5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi ⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:</p> <p>a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p>
--	--

Perimetrazione Area Sic Isola Dino



Perimetrazione Area Sic Fondali Isola Dino

